

# Tariffa delle spese ripetibili accordate alla controparte nelle cause davanti al Tribunale federale

173.119.1

del 9 novembre 1978

---

*Il Tribunale federale,*

in esecuzione degli articoli 160 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG)<sup>1)</sup> e 245 capoverso 4 della legge federale sulla procedura penale (PP)<sup>2)</sup>.

*decreta:*

## **Art. 1** Spese ripetibili

<sup>1</sup> Se vengono accordate delle spese ripetibili alla controparte (art. 159 OG), il loro ammontare è fissato a norma della seguente tariffa.<sup>3)</sup>

<sup>2</sup> Le spese ripetibili comprendono l'indennità alla controparte e le sue spese di patrocinio. Debbono corrispondere alle spese indispensabili causate dalla contestazione (art. 159 cpv. 2 OG).

## **Art. 2** Indennità alla controparte

<sup>1</sup> L'indennità alla controparte comprende il rimborso dei suoi disborzi.

<sup>2</sup> Se speciali circostanze lo giustificano, il Tribunale può accordare altresì un'adeguata indennità per ulteriori spese e danni causati dalla lite.

## **Art. 3** Spese di patrocinio

<sup>1</sup> Le spese di patrocinio comprendono l'onorario e i disborzi, in particolare quelli relativi alle spese di trasferta, di alloggio, postali e telefoniche.

<sup>2</sup> L'onorario può essere ridotto, se l'avvocato è organo della parte o ha con essa un rapporto d'impiego.

## **Art. 4** Onorario

<sup>1</sup> Di regola l'onorario è proporzionale al valore litigioso. Viene fissato tra il massimo e il minimo previsti dalla presente tariffa, secondo l'importanza della lite, delle sue difficoltà, dell'ampiezza del lavoro e del tempo impiegato dall'avvocato.

RU 1978 1956

<sup>1)</sup> RS 173.110

<sup>2)</sup> RS 312.0. Questa disposizione ha ora un nuovo testo.

<sup>3)</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DTF del 5 ago. 1992, in vigore dal 1° nov. 1992 (RU 1992 1772).

<sup>2</sup> Il valore litigioso è determinato in funzione delle conclusioni presentate davanti al Tribunale federale di regola, esso è calcolato sommando il valore della domanda principale con quello della domanda riconvenzionale.

<sup>3</sup> Se le conclusioni d'una parte sono manifestamente esagerate, l'onorario del suo avvocato è fissato secondo le conclusioni che avrebbe dovuto presentare giusta i principi della buona fede.

<sup>4</sup> Quando il valore litigioso non può essere espresso in cifre, l'onorario è fissato liberamente, secondo gli altri elementi d'apprezzamento enumerati nel capoverso 1.

#### **Art. 5<sup>1)</sup>** Il Tribunale federale giurisdizione unica

<sup>1</sup> Nelle cause giudicate dal Tribunale federale in istanza unica gli onorari sono fissati come segue:

per un valore litigioso	Fr.
inferiore a 20 000 franchi	da 1 500 a 6 000
tra 20 000 e 50 000 franchi	da 3 000 a 10 000
tra 50 000 e 100 000 franchi	da 5 000 a 15 000
tra 100 000 e 500 000 franchi	da 8 000 a 30 000
tra 500 000 e 1 milione di franchi	da 10 000 a 40 000
tra 1 milione e 2 milioni di franchi	da 16 000 a 60 000
tra 2 milioni e 5 milioni di franchi	da 24 000 a 100 000
oltre i 5 milioni di franchi	da 40 000 al 2%.

<sup>2</sup> Se la contestazione concerne una causa senza interesse pecuniario, l'onorario è fissato secondo l'importanza, le difficoltà della lite e del tempo impiegato, di regola, tra 1000 e 50000 franchi.

#### **Art. 6<sup>1)</sup>** Altre cause

<sup>1</sup> Nelle altre cause l'onorario dell'avvocato è fissato come segue:

per un valore litigioso	Fr.
inferiore a 20 000 franchi	da 500 a 4 000
tra 20 000 e 50 000 franchi	da 1 500 a 6 000
tra 50 000 e 100 000 franchi	da 3 000 a 10 000
tra 100 000 e 500 000 franchi	da 5 000 a 15 000
tra 500 000 e 1 milione di franchi	da 7 000 a 22 000
tra 1 milione e 2 milioni di franchi	da 8 000 a 30 000
tra 2 milioni e 5 milioni di franchi	da 12 000 a 50 000
oltre i 5 milioni di franchi	da 20 000 all'1%.

<sup>2</sup> Se la contestazione concerne una causa senza interesse pecuniario, l'onorario è fissato secondo l'importanza, le difficoltà della lite e del tempo impiegato, di regola, tra 500 e 15 000 franchi.

<sup>3</sup> Per domande di revisione o d'interpretazione di sentenze del Tribunale federale l'onorario è fissato, di regola, tra 500 e 15 000 franchi.

<sup>1)</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DTF del 5 ago. 1992, in vigore dal 1° nov. 1992 (RU 1992 1772).

**Art. 7** Eccezioni

<sup>1</sup> Nelle cause che hanno richiesto un lavoro straordinario, segnatamente quando è stato lungo e difficile raccogliere o coordinare i mezzi di prova, quando l'istruzione probatoria è dispendiosa o gli atti dell'inserito sono voluminosi, quando le questioni di fatto e di diritto sono state particolarmente complesse, ecc., il Tribunale federale può accordare onorari superiori a quelli previsti dalla presente tariffa.<sup>1)</sup>

<sup>2</sup> Se esiste una manifesta disproporzione tra il valore litigioso e l'interesse delle parti in causa, o tra l'ammontare applicabile a norma della presente tariffa e il lavoro effettivo dell'avvocato, il Tribunale federale può ridurre gli onorari al disotto dell'ammontare minimo.

<sup>3</sup> In caso di desistenza, di ritiro del ricorso, di transazione, d'irricevibilità e, in generale, quando la causa non termina con un giudizio di merito, l'onorario può subire un'adeguata riduzione.

**Art. 8** Criteri per determinare le spese<sup>1)</sup>

<sup>1</sup> Il Tribunale federale fissa le spese ripetibili in una cifra arrotondata, sulla base degli atti ed entro i limiti della presente tariffa.

<sup>2</sup> Può essere prodotta una nota delle spese.<sup>1)</sup>

**Art. 9** Avvocati d'ufficio

Per quanto concerne gli avvocati d'ufficio designati dal Tribunale federale (art. 152 OG e 36 PP), l'onorario non potrà essere ridotto in misura maggiore di un terzo di quanto sarebbe stato fissato normalmente in applicazione della presente tariffa.

**Art. 10** Relazioni tra l'avvocato e il cliente

La presente tariffa non si applica alle relazioni tra avvocato e il suo cliente che sono disciplinate dalle norme del diritto delle obbligazioni<sup>2)</sup> sul mandato; resta riservato l'articolo 161 OG.

**Art. 11** Abrogazione ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La tariffa del 14 novembre 1959<sup>3)</sup> è abrogata.

<sup>2</sup> La presente tariffa entra in vigore il 1° gennaio 1979.

**Disposizione finale della modificazione del 5 agosto 1992<sup>4)</sup>**

La presente modificazione entra in vigore il 1° novembre 1992 ed è applicabile alle decisioni relative alle spese prese dopo questa data.

<sup>1)</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DTF del 5 ago. 1992, in vigore dal 1° nov. 1992 (RU **1992** 1772).

<sup>2)</sup> RS **220**

<sup>3)</sup> [RU **1959** 1800, **1969** 978]

<sup>4)</sup> RU **1992** 1772

